

# POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI E DELLE IMPRESE

Il decreto anti crisi dello scorso anno (D.L. n.185/08) ha previsto alcune novità volte a potenziare lo strumento della Pec (Posta Elettronica Certificata), sistema di comunicazione via *e-mail* che consente di trasmettere al mittente una ricevuta elettronica, con *valenza legale*, attestante l'invio e la consegna al destinatario dei documenti informatici spediti tramite *internet*.

Il servizio di Pec consiste in un sistema di **comunicazione elettronica** che, grazie alle sue caratteristiche di tracciabilità ed inviolabilità, rende il messaggio *e-mail* "certificato" equivalente, nella sostanza, alla tradizionale raccomandata A/R, garantendo oltre alla certezza della comunicazione anche un costo nettamente inferiore.

Inoltre, tale strumento, come sopraccitato, ha **valenza legale** per cui le *e-mail* certificate risultano opponibili nei confronti dei terzi, e in particolare per quanto riguarda la data e l'ora di trasmissione e di ricezione.

Nella pratica, i messaggi di Pec e i relativi allegati si considerano legalmente conosciuti dal destinatario nel momento in cui sono recapitati nella sua casella di posta elettronica, indipendentemente dall'effettiva lettura. Per ottenere tale risultato:

- ➔ il mittente o il destinatario devono avvalersi di uno dei gestori di posta elettronica certificata iscritti in un apposito elenco pubblico tenuto dal CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione);
- ➔ il documento informatico (messaggio di posta elettronica ed eventuali allegati) deve essere sottoscritto con una firma elettronica qualificata che ne garantisca la provenienza, l'integrità e l'autenticità;
- ➔ a ciascun messaggio deve essere apposto il riferimento temporale.

L'efficacia probatoria attribuita al documento informatico deriva dall'art.21, co.2 del Codice dell'Amministrazione digitale che stabilisce per tale documento, se sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata, l'efficacia probatoria di cui all'art.2702 c.c., il quale disciplina **l'efficacia della scrittura privata**.

L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria.

Il D.L. n.185/08 stabilisce, rispettivamente per società, professionisti iscritti negli albi, Amministrazioni Pubbliche, l'obbligo di istituzione/comunicazione del proprio indirizzo di Pec, **con decorrenze diverse**, sotto riportate:

- **le imprese di nuova costituzione** costituite in forma societaria sono già tenute (dal 29 novembre dello scorso anno) ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese;
- **le imprese già in essere alla data del 29 novembre 2008** costituite in forma societaria (entrata in vigore del decreto) hanno tre anni di tempo per eseguire la medesima comunicazione al R.I.; da segnalare che la pratica di iscrizione nel registro delle imprese della Pec e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria;

# POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI E DELLE IMPRESE

- i **professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con leggi dello Stato** hanno tempo un anno dall'entrata in vigore, e quindi entro il prossimo 29 novembre 2009, per comunicare ai rispettivi ordini o collegi di appartenenza il proprio indirizzo di Pec; a loro volta, gli ordini e i Collegi pubblicheranno in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalla P.A., i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta.

Secondo quanto stabilito dalla norma, in linea generale le comunicazioni tra società, professionisti iscritti in albi e P.A., che abbiano provveduto agli adempimenti descritti in precedenza, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

## Vantaggi e opportunità dell'utilizzo della Pec

**I professionisti** tramite la posta elettronica certificata potranno:

- ➡ gestire le comunicazioni ufficiali con gli Enti di previdenza e, in generale, con la Pubblica Amministrazione centrale (indagini finanziarie con il Fisco, concorsi ecc.) e con le Pubbliche Amministrazioni locali (DIA, permesso di costruire ecc.);
- ➡ inviare e ricevere contratti e fatture;
- ➡ sostituire le raccomandate A/R e tutti quei documenti che possono essere utilizzati in via legale (es. lettere di sollecito crediti, lettere di diffida ecc).

**Le imprese** con la Pec potranno gestire le comunicazioni ufficiali per:

- ➡ le iscrizioni, con Inps ed Inail;
- ➡ le iscrizioni, modifiche e cessazioni alla Camera di commercio;
- ➡ le dichiarazioni di inizio o cessazione attività all'Agenzia delle Entrate;
- ➡ l'invio di documenti alla P.A. (richiesta Durc ecc.);
- ➡ l'invio di ordini, contratti e fatture.